

.....**STATUTO DELLA**.....
.....**FONDAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI ETS**.....

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITA'

Art. 1 – Costituzione

La Fondazione ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione assume la seguente denominazione: FONDAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI – ETS, per fornire servizi socio-sanitari e assistenziali.

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in tutti i rapporti con i terzi e, in particolare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Lonate Pozzolo (VA), Via Bosisio, 3, e svolge la sua attività nell'ambito della Regione Lombardia.

Art. 3 – Scopo

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

In particolare, la Fondazione ha per scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela e al recupero di persone anziane e, in via subordinata, di altre situazioni di disagio che si manifestassero sul territorio.

La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso i residenti nel Comune di Lonate Pozzolo.

Art. 4 – Attività

La Fondazione per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, *commi 1 e 2*, della *legge 8 novembre 2000, n. 328*, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e alla *legge 22 giugno 2016, n. 112*, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare

bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi quale finalità l'erogazione di servizi sociali e assistenziali e alla gestione delle conseguenti attività. Potrà anche costituire opportune reti di solidarietà che consentano la realizzazione di sinergie e rendano più efficienti ed efficaci le iniziative intraprese.

La Fondazione, ai sensi dell'art 6 del d.lgs. 117/2017, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente sono disciplinati da appositi regolamenti.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei conti;
- Il Direttore Generale o in alternativa il Comitato di Direzione ---

Art. 6 – Il Presidente

Il Presidente deve operare per il perseguimento e nel rispetto delle finalità statutarie ed è nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e da questi scelto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione che presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti e quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) coordina le attività degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per il rispetto delle motivazioni dell'Atto

Costitutivo e dello Statuto e ne propone la modifica qualora si rendesse necessario;

- e) vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, approva entro il mese di novembre il Programma di Massima delle attività da svolgere nel corso dell'esercizio successivo, redige la relazione morale che accompagna il Bilancio di esercizio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio. Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- g) almeno una volta l'anno, relaziona in Consiglio Comunale e in Consiglio Pastorale sulla corretta ottemperanza degli scopi statutari e sull'andamento delle attività. Con lo stesso scopo può essere convocato a seguito della richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti dell'uno o dell'altro Consiglio.

Art. 7 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, che assume i compiti del Presidente in caso di assenza o di impedimento, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati a esercitare la carica il Presidente e il Vice Presidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere con maggiore anzianità d'appartenenza al Consiglio e in caso di pari anzianità il più anziano d'età.

Art. 8 – Presidente Onorario

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la carica di Presidente Onorario a soggetti che abbiano fatto parte dell'organo amministrativo della Fondazione, avendo ricoperto la carica di Presidente o Vicepresidente per almeno due mandati o, comunque, per un periodo complessivo non inferiore a dieci anni, distinguendosi per dedizione, impegno e per il significativo contributo apportato allo sviluppo dell'Ente.

La carica ha natura esclusivamente onorifica e dura fino a revoca o al verificarsi di gravi motivi, quali conflitti di interesse, indegnità o altre situazioni che rendano incompatibile il mantenimento dell'incarico.

Il Presidente Onorario esercita funzioni di rappresentanza onorifica e può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo, fermo restando il diritto di parola.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, fermo restando comunque i limiti di composizione imposti dalla legge, dal Presidente, dal Vice Presidente e da altre cinque persone, in numero complessivo di sette componenti.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito ai membri dell'organo di amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del

Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, perché la nomina a tale carica sia valida, devono avere una competenza tecnico-aziendale e/o amministrativa ovvero essere in possesso di una comprovata competenza in materia giuridica e/o fiscale ovvero inerente lo scopo sociale della Fondazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2382 del c.c.

Le nomine avvengono secondo le seguenti modalità:

- N. 3 membri vengono nominati dall'Amministrazione comunale di Lonate Pozzolo;

- N. 2 membri vengono nominati dalla Parrocchia di S. Ambrogio in Lonate Pozzolo

- N. 2 membri di diritto nella persona rispettivamente del Sindaco pro-tempore di Lonate Pozzolo e del Parroco della Parrocchia di S. Ambrogio in Lonate Pozzolo o loro delegati.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione restano in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione e possono essere riconfermati nell'incarico.

In caso di decadenza di consiglieri dalla carica per dimissioni o altro motivo il soggetto che lo ha nominato provvede alla sostituzione. Questi componenti cessano dall'incarico con gli altri già in carica.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione così costituito è presieduto di diritto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a qualcuno dei suoi membri, fissandone le attribuzioni specifiche.

In particolare al Consiglio competono le seguenti attribuzioni non delegabili:

1. Approva il Bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione.

2. Delibera a maggioranza non inferiore ai due terzi dei propri componenti le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge.

3. Predisporre e approva i programmi fondamentali dell'attività e ne verifica l'attuazione.

4. Adotta i regolamenti necessari al funzionamento della Fondazione.

5. Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali.

6. Nomina il Presidente, il Vice-Presidente, l'Organo di controllo e il Revisore Legale dei conti;

7. Nomina il Direttore Generale della Fondazione esterno al Consiglio o in alternativa un Comitato di Direzione.

8. Documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono

essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e, in qualità di Segretario, dal Direttore Generale, quando nominato, negli altri casi le funzioni di Segretario saranno affidate ad uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero ad un dipendente della Fondazione.

Art. 10- Validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera, o tramite posta elettronica, se concordato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente gli argomenti all'ordine del giorno e in caso di urgenza con preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio si raduna di norma presso la Sede o altrove, se è necessario.

Le adunanze possono svolgersi anche in video-conferenza, anche in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazioni.

Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione della discussione del Bilancio d'esercizio e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, o su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica.

Art. 12- Compensi per i componenti degli organi amministrativi e di controllo

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione non spetta di norma alcun compenso per l'attività svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto. Con specifica delibera consiliare possono essere attribuite remunerazioni a componenti ai quali vengono affidati incarichi particolari, sempre che siano proporzionali a quanto stabilito dall'art. 8 del D.lgs. 117/17. --

Art. 13 Organo di Controllo

Il Consiglio di amministrazione nomina l'Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale.

L'Organo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile senza limiti.

Il Consiglio può deliberare di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con

riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Revisore Legale dei conti

Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti; viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 12 del presente statuto.

Esso dura in carica per 5 anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per 5 anni con decorrenza della data di nomina.

La funzione può essere riunita in capo all'Organo di Controllo.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi della Fondazione;

- riferisce annualmente con relazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore spetta un'indennità determinata secondo le modalità e con i limiti di cui all'art. 12.

15 - Direttore Generale - Comitato di Direzione

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Affinché la nomina sia valida deve possedere, oltre a una laurea o titolo equipollente, una comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore socio-sanitario.

Cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Può essere revocato dall'incarico per gravi e comprovati motivi con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale esercita tutte le competenze di ordinaria amministrazione che il Consiglio di Amministrazione intenderà affidargli con specifiche deleghe.

Collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega

concessagli dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali può esprimere un parere consultivo.

Il Direttore Generale ricopre di diritto la carica di Segretario e in quanto tale provvede:

- al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione;
- alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio;
- alla firma della corrispondenza corrente;
- alla predisposizione della Relazione di Riesame della Direzione e Gestionale allegata al Bilancio di Esercizio;
- a ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal Presidente o dal Consiglio.

Il Comitato di Direzione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, in alternativa al Direttore Generale.

È composto da tre membri di cui:

- uno facente parte del Consiglio di Amministrazione;
- uno nella persona del Direttore Sanitario;
- uno scelto fra figure apicali dell'organizzazione della Fondazione.

Il comitato di direzione esercita tutte le competenze come sopra poste in carico al Direttore Generale; tali compiti potranno essere delegati ad uno o più componenti del Comitato di Direzione mediante verbale assunto a maggioranza degli stessi componenti; gli atti oggetto di delega dovranno essere sottoscritti dal componente delegato previa indicazione della sigla "Componente CDD delegato".

Il Comitato di Direzione cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Ai componenti del Comitato di Direzione possono essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione remunerazioni aggiuntive per l'attività svolta rispetto alla funzione o carica già ricoperta dai membri nominati; agli stessi verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per assolvere ai compiti assegnati.

Per la validità delle adunanze del Comitato di Direzione occorre la presenza effettiva almeno di due membri di cui uno deve essere il membro facente parte del Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese ed in caso di parità prevale il voto del membro facente parte del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle deliberazioni del Comitato di Direzione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dai componenti del Comitato che hanno partecipato all'adunanza.

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 16- Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.74 del 9.10.2003 e successive variazioni e integrazioni.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato

per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati e donazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 17- Entrate, utili e bilancio

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- a) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 4 del presente statuto;
- b) con le rendite del patrimonio;
- c) con ogni altro provento non espressamente destinato a incremento del patrimonio, con sovvenzioni e contributi da parte di persone ed enti pubblici e privati;
- d) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o enti pubblici quale corrispettivo dell'esercizio;
- e) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse.
- f) da interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. In particolare, gli utili o gli avanzi di cui sopra devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-assistenziale.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet. La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.lgs. n. 117/2017.

I libri sociali obbligatori rimangono a disposizione degli interessati per qualsiasi tipo di esame.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità delle strutture e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili delle strutture e dei servizi stessi, possono essere disciplinati con norme regolamentari o

con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 – Volontariato

La Fondazione riconosce la funzione sociale del Volontariato, ne favorisce l'apporto e il coordinato e regolamentato utilizzo, nell'interesse dei propri utenti e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19- Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C. nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad uno o più altri enti del Terzo Settore, operanti nei settori previsti dall'art. 3) dello Statuto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117, a favore di altri ETS.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla legge.

Art. 20- Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 e del Codice civile, e sue successive modificazioni in quanto compatibili.

F.TO: ROSSI ENRICA – ELEONORA DI RENZO NOTAIO